

Regione Suglia Segretariate Generale della Giunta Regionale

## Disegno di Legge N. 7 del 25/02/2020

"Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive: 1) n. 3610/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 604/11/FO); 2) n. 4361/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 689/11/FO); 3) n. 4362/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 690/11/FO); 4) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO)".

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ......" ed aggiunge al c.4, così come modificato dal D.L. del 30.04.2019 n. 34 art. 38 ter convertito in legge 28.06.2019, n. 58 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lett. a), il Consiglio regionale o la Giunta provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle seguenti sentenze esecutive:

```
1) n. 3610/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 604/11/FO);
```

- 2) n. 4361/2018 Tribunale di Bari Sez. Lav. (cont. 689/11/FO);
- 3) n. 4362/2018 Tribunale di Bari Sez. Lav. (cont. 690/11/FO);
- 4) n. 3612/2018 Tribunale di Bari Sez. Lav. (cont. 605/11/FO)".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal D.L. del 30.04.2019 n. 34 art. 38 ter convertito in legge 28.06.2019, n. 58,il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra indicati, si specifica quanto segue.

In merito al contenzioso di cui al numero 1), il sig. P.V., notificava ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale rappresentato di aver lavorato come dipendente della Regione Codice CIFRA: DEM/SDI/2020/80801

Oggetto: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive: 1) n. 3610/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 604/11/FO); 2) n. 4361/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 699/11/FO); 3) n. 4362/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 609/11/FO); 4) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 4) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 6) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 6) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 6) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 6) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 6) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 7) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 8) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 8) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 605/11/FO); 9) n. 3612/2018 Tribun

Puglia dal 2000 al 31.05.2010 (data di passaggio all'ARIF) con contratto di natura privatistica, esponeva di essere inquadrato nell'area 1 livello 2 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 ma di svolgere mansioni rientranti nel livello 1. Chiedeva, pertanto, la condanna della Regione al riconoscimento della mansione superiore e al pagamento delle differenze retributive corrispondenti. Chiedeva la condanna alle spese.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio resistendo e contestando, concludeva per il rigetto del ricorso. All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari sez. Lavoro con sentenza n. 3610/18 riteneva parzialmente fondato il ricorso e per l'effetto condannava la resistente al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi dal 04.04.2006 al 31.05.2010, oltre interessi legali; rigettava il ricorso per il resto e condannava alla rifusione delle spese legali per un importo di € 2.500,00 oltre iva e cap e ritenuta d'acconto, così compensate per la metà, per un complessivo di € 3.072,80, come da nota spese, in favore dell'avvocato distrattario.

In merito al contenzioso di cui al numero 2), il sig. M. P., notificava ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale rappresentato di aver lavorato come dipendente della Regione Puglia dal 2000 al 31.05.2010 (data di passaggio all'ARIF) con contratto di natura privatistica, esponeva di essere inquadrato nell'area 1 livello 2 del ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 ma di svolgere mansioni rientranti nel livelli 1. Chiedeva, pertanto, la condanna della Regione al riconoscimento della mansione superiore e al pagamento delle differenze retributive corrispondenti. Chiedeva la condanna alle spese.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio resistendo e contestando, concludeva per il rigetto del ricorso.

All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari sez. Lavoro con sentenza n. 4361/18 riteneva parzialmente fondato il ricorso e per l'effetto condannava la resistente al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi dal 14.04.2006 al 31.05.2010, oltre interessi legali; rigettava il ricorso per il resto e condannava alla rifusione delle spese legali per un importo di € 2.500,00 oltre iva e cap ritenuta d'acconto, così compensate per la metà, per un complessivo di € 3.080,40, come da nota spese, in favore dell'avvocato distrattario.

In merito al contenzioso di cui al numero 3), il sig. D.M. A., notificava ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale rappresentato di aver lavorato come dipendente della Regione Puglia dal 2000 al 31.05.2010 (data di passaggio all'ARIF) con contratto di natura privatistica, esponeva di essere inquadrato nell'area 1 livello 2 del ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 ma di svolgere mansioni rientranti nel livelli 1. Chiedeva, pertanto, la condanna della Regione al riconoscimento della mansione superiore e al pagamento delle differenze retributive corrispondenti. Chiedeva la condanna alle spese.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio resistendo e contestando, concludeva per il rigetto del ricorso.

Codice CIFRA: DEM/SDL/2020/00001

All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari sez. Lavoro con sentenza n. 4362/18 riteneva parzialmente fondato il ricorso e per l'effetto condannava la resistente al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi dal 14.04.2006 al 31.05.2010, oltre interessi legali; rigettava il ricorso per il resto e condannava alla rifusione delle spese legali per un importo di € 2.500,00 oltre iva e cap ritenuta d'acconto, così compensate per la metà, per un complessivo di € 3.072,80, come da nota spese, in favore dell'avvocato distrattario.

In merito al contenzioso di cui al numero 4), il sig. B. R., notificava ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale rappresentato di aver lavorato come dipendente della Regione Puglia dal 2000 al 31.05.2010 (data di passaggio all'ARIF) con contratto di natura privatistica, esponeva di essere inquadrato nell'area 1 livello 2 del ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 ma di svolgere mansioni rientranti nel livelli 1. Chiedeva, pertanto, la condanna della Regione al riconoscimento della mansione superiore e al pagamento delle differenze retributive corrispondenti. Chiedeva la condanna alle spese.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio resistendo e contestando, concludeva per il rigetto del ricorso.

All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari sez. Lavoro con sentenza n. 3612/18 riteneva parzialmente fondato il ricorso e per l'effetto condannava la resistente al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi dal 04.04.2006 al 31.05.2010, oltre interessi legali; rigettava il ricorso per il resto e condannava alla rifusione delle spese legali per un importo di € 2.500,00 oltre iva e cap ritenuta d'acconto, così compensate per la metà, per un complessivo di € 3.080,40, come da nota spese, in favore dell'avvocato distrattario.

In considerazione della conclusione dei giudizi sopra descritti e delle relative sentenze, si ritiene improcrastinabile avviare il relativo procedimento per il pagamento attraverso il presente disegno di legge del corrispondente debito fuori bilancio. All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva risulta di € 12.306,40=, a titolo di spese legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio Programmazione, Controlli e Archivi

Dott.ssa Anna De Domizio

La Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

Avv. Costanza Moreo

Il Direttore del Dipartimento Dott, Angelosante Albanese

Codice CIFRA: DEM/SDL/2020/ 0000 1

Avv. Ruffagle Piemontese

		Legge Regio	nale		2020, ı	n			
Riconosciment	to di legittim	ità del debit	o fuori bi	lancio ex	x art. 73	c.1 lett.	a) D.Lgs	i. 118	/2011
derivante da	sentenze e	secutive: 1)	n. 3610/	'2018 Tr	ribunale	di Bari	– Sez.	Lav.	(cont.
604/11/FO); 2	) n. 43 <mark>61/2</mark> 0	18 Tribunale	di Bari –	Sez. Lav.	. (cont. 6	89/11/FC	)); 3) n.	4362	/2018
Tribunale di B	ari – Sez. La	v. (cont. 690	/11/FO); ·	4) n. 361	12/2018	Tribunale	di Bari	– Sez	. Lav.
(cont. 605/11/	'FO).								

## Art. 1 (Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensì dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

- 1. E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 12.306,40=, in favore del legale distrattario avv. Leonardo Goffredo, derivante dalle seguenti sentenze esecutive:
- 1) n. 3610/2018 Tribunale di Bari Sez. Lav. (cont. 604/11/FO) per un totale di € 3.072,80, per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto.
- 2) n. 4361/2018 Tribunale di Bari Sez. Lav. (cont. 689/11/FO) per un totale di € 3.080,40, per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto.
- 3) n. 4362/2018 Tribunale di Bari Sez. Lav. (cont. 690/11/FO) per un totale di € 3.072,80, per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto.
- 4) n. 3612/2018 Tribunale di Bari Sez. Lav. (cont. 605/11/FO) per un totale di € 3.080,40, per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto.

## Art. 2 (Norma finanziaria)

- 1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:
  - € 12.306,40=, a titolo di spese legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".